SENATO DELLA REPUBBLICA

- IV LEGISLATURA ----

644^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 20 GIUGNO 1967

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

INDICE

CONGEDI	Seguito della discussione dei disegni di legge:		
CORTE DEI CONTI Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di enti	« Nuova legge di pubblica sicurezza » (566), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1773):		
DISEGNI DI LEGGE	GIANQUINTO		
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente	PER LA MORTE IN SARDEGNA DI DUE AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA		
Presentazione di relazione 34671	Presidente		
Trasmissione dalla Camera dei deputati . 34671	Taviani, Ministro dell'interno 346		

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

BONAFINI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 16 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bitossi per giorni 3 e Pecoraro per giorni 1.

Non esesndovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note e dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia relativi alla pesca nelle acque jugoslave, conclusi a Belgrado, rispettivamente, il 25 agosto ed il 5 novembre 1965 » (2285).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

CRISCUOLI ed altri. — « Modifica dell'articolo 196 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 » (2239), previo parere della 5ª Commissione;

alla 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

Murgia ed altri. — « Unificazione degli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri » (2259), previ pareri della 6^a e della 10^a Commissione;

alla 9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

SALARI ed altri. — « Obbligo di distinguere i prodotti tessili mediante un'etichetta informativa » (2255), previo parere della 2ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), il senatore Caroli ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge:

NENCIONI e FRANZA. — « Estensione alle diffusioni radio-televisive del diritto di rettifica previsto dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa » (19).

Annunzio di relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge

20 GIUGNO 1967

21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le relazioni concernenti rispettivamente la gestione finanziaria del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci », per l'esercizio 1965; la gestione finanziaria dell'Opera nazionale orfani di guerra, per gli esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64, 2º semestre 1964 e 1965 e la gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche, per gli esercizi 1962, 1963, 1964 e 1965 (*Doc.* 29).

Per la morte in Sardegna di due agenti di pubblica sicurezza

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVIANI, Ministro dell'interno. Signor Presidente, onorevoli senatori, io desidero, prima che cominci la discussione, esprimere il più vivo, profondo cordoglio del Governo per la caduta sul campo del dovere delle due guardie di pubblica sicurezza Antonio Grassìa e Pietro Ciàvola. (L'Assemblea si leva in piedi).

Desidero inviare le più sentite, commosse condoglianze alle famiglie e al glorioso Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che ha dovuto sopportare, assieme a tutte le altre perdite, che più purtroppo conosciamo, anche queste due dolorosissime.

Antonio Grassìa e Pietro Ciàvola sono morti compiendo il loro dovere, sono morti al servizio della Nazione, sono morti al servizio della grande famiglia del popolo italiano. Vada loro l'onore e la gratitudine da parte di tutti gli italiani.

PRESIDENTE. La Presidenza del Senato si associa alle nobili parole che ha pronunciato il Ministro dell'interno in ricordo delle guardie di pubblica sicurezza che sono morte nell'adempimento del loro dovere ed esprime il più vivo elogio alle Forze di pubblica sicurezza e a tutte le Forze armate per l'opera che esse svolgono in difesa

e a tutela della libertà di tutti i cittadini italiani.

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuova legge di pubblica sicurezza » (566), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1773)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuova legge di pubblica sicurezza » d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori e « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

Proseguiamo nella discussione dell'articolo 64.

 $G\ I\ A\ N\ Q\ U\ I\ N\ T\ O$. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, allo stato attuale del dibattito sull'articolo 64 del testo del Governo è opportuno verificare le relazioni scritte. Può darsi che ne ricaveremo utili indicazioni per risolvere i gravi problemi che stanno davanti al Parlamento e dei quali il Paese ormai ha acquistato piena coscienza.

Ho sotto gli occhi la relazione del Governo, la quale inizia con una dichiarazione, mi sembra, di estremo interesse. Prima ancora che fosse approvata la Carta fondamentale della Repubblica, il Ministero dell'interno aveva provveduto ad elaborare un ampio schema di disegno di legge sulla cui base, entrata in vigore la Costituzione, venne presentato il 10 dicembre 1948 al Senato della Repubblica un progetto per l'adeguamento ai precetti costituzionali degli istituti giuridici del settore.

Trattasi, ormai il Senato lo conosce, del progetto di legge presentato dall'onorevole

Scelba, che prevedeva la soppressione di tutto il titolo IX del testo unico del 1931; ed è risaputo anche che il titolo IX comprende lo stato di pericolo pubblico. È importante rilevare, onorevoli colleghi, che il problema dell'adeguamento della legge di pubblica sicurezza alle norme della Costituzione per ciò che riguardava lo stato di pericolo pubblico venne risolto allora con la soppressione dell'istituto medesimo; vale a dire la Commissione nominata dal Governo, di cui si fa cenno nella relazione, e il Governo, in un secondo momento, riconobbero, in maniera esplicita, che l'adeguamento della legge alla Costituzione, per quanto concerne la dichiarazione dello stato di pericolo pubblico, non comportava più la modifica degli articoli 214, 215 e seguenti del testo del 1931, ma la soppressione delle norme medesime. È chiaro cioè, per ammissione stessa del Governo, che si riconobbe allora la incompatibilità assoluta tra lo stato di pericolo pubblico e le norme costituzionali. Chè se così non fosse stato, l'adeguamento di quel progetto sarebbe stato effettuato con la modifica delle norme del 1931; cioè, dalle fonti stesse del Governo noi traiamo, ancora una volta, la conferma che l'istituto dello stato di pericolo pubblico non entra assolutamente nella Costituzione.

Su questo, onorevoli colleghi, noi chiediamo fermamente una risposta da parte del Governo e della maggioranza. In tutto questo dibattito, sia in sede di discussione generale, sia durante la discussione dei singoli articoli, sempre, noi abbiamo sollevato e posto tale questione, ma sempre maggioranza e Governo hanno eluso la questione che è legittima. Senza che si risponda, il dibattito, signor Presidente, non può andare avanti con serietà. Il Governo, il relatore di maggioranza, gli onorevoli colleghi della maggioranza devono dirci per quali ragioni in un primo tempo si riconobbe assolutamente incompatibile con la Costituzione lo stato di pericolo pubblico e perchè, poi, lo si ritenne compatibile.

Volete rispondere a questo quesito? È rilevante o no il problema che noi poniamo con forza? Non vi lagnate, poi, onorevoli colleghi, se, per costringervi ad affrontare con noi il discorso su questo tema, siamo costretti anche ad interventi vivaci. Non vi lasciamo scappare! Non lasciamo scappare su questo punto nè il Governo, nè il collega Ajroldi, nè voi tutti, colleghi della maggioranza, sia che apparteniate al Gruppo della Democrazia cristiana, che su questa tesi, in un certo modo, ha espresso qualche opinione; sia al Gruppo del Partito socialista unificato che tace ...

E O N A F I N 1. Non solo non abbiamo taciuto, ma non siamo mai fuggiti davanti alle nostre responsabilità. Questo è dimostrato da tutto il nostro comportamento.

G I A N Q U I N T O . Noi vogliamo sapere da voi per quali ragioni ritenete oggi compatibile con la Costituzione un istituto che voi stessi avevate conclamato incompatibile, un istituto che voi stessi avevate proposto per la soppressione nei disegni di legge di iniziativa parlamentare. La soppressione l'avete proposta e votata!

Su questo punto esigiamo un dibattito e se occorre uno scontro. Non basta rispondere sulla stampa: certo il dibattito è giusto che abbia luogo anche sulla stampa, come nel Paese; ma deve avvenire anche qui; principalmente qui! È qui che si assumono le responsabilità davanti al Paese, è qui soprattutto che si risponde dell'obbligo, che ognuno di noi ha, di difendere integralmente la Costituzione e di applicarla in ogni sua parte senza alcuna riserva.

Ebbene, signor Presidene, noi aspettiamo ancora una risposta. Abbiamo il diritto di dire, se il Governo non risponde, se l'onorevole relatore di maggioranza non risponde, se la maggioranza risponde con le perifrasi e i giri di valzer del senatore Alessi e se il Partito socialista unificato tace, che non vi sono argomenti seri, fondati per sostenere che la Commissione prevede lo stato di pericolo pubblico.

Del resto, onorevoli colleghi, vi è una notizia interessante. L'« Avanti! » di questa mattina ammette senza alcun dubbio che la Costituzione non prevede in nessuna nor-

ma, in nessun principio lo stato di pericolo pubblico. Sull'« Avanti! » di questa mattina troviamo la conferma clamorosa delle nostre tesi. Il giornale (e mi pare che l'articolo non sia firmato e che esprima il
pensiero del partito) non solo dichiara che
per uno svarione — guarda caso — per una
svista — guarda caso — nella Costituzione non è previsto lo stato di pericolo pubblico, ma ammette che, con la norma che
proponete nell'articolo 64, si introduce lo
stato d'assedio.

Spero che prima che finisca questa discussione il senatore Alessi sia presente in Aula perchè ci spieghi come si concili — e lo vedremo meglio più avanti — il pensiero dell'« Avanti! » col suo. L'« Avanti! » ammette senz'altro che stiamo discutendo di una norma la cui applicazione comporta lo stato d'assedio e quindi sia la sospensione totale delle libertà pubbliche che della libertà privata, poichè tale è l'effetto della dichiarazione dello stato d'assedio.

Noi diamo atto di questo elemento chiarificatore che viene da fuori del Parlamento da parte di uno dei partiti di maggioranza. Dobbiamo allora prendere atto e denunciare che vi è — e tornerò su questo argomento - un contrasto inconciliabile di interpretazione dell'articolo 64 fra gli stessi partiti della maggioranza. Ma che razza di maggioranza siete, se l'articolo 64 viene interpretato dal senatore Alessi soltanto come una innocente e innocua sospensione, in determinati casi, delle guarentigie delle libertà personali, cioè a dire, secondo le tesi del senatore Alessi, tutto si riduce all'applicazione dell'articolo 13, circondato - è la frase fatta — delle cautele che la Costituzione vuole, mentre un'altra parte della maggioranza dà atto che noi stiamo parlando e discutendo dello stato d'assedio, e quindi di un istituto che comporta la sospensione totale di tutte le libertà pubbliche e di tutte le libertà private e individuali?

Mettetevi d'accordo, onorevoli colleghi della maggioranza: cosa proponete al Parlamento? Cosa proponete al Paese? Risolvete prima tra voi, all'interno questo contrasto che dimostra l'estrema inconsistenza, sul terreno costituzionale, delle vostre proposte, che dimostra come noi comunisti ci stiamo battendo per la difesa della Costituzione e che oggi soltanto noi ed i compagni di Partito socialista italiano di unità proletaria innalziamo la bandiera e il vessillo dei valori della resistenza contenuti nella Costituzione della Repubblica. Fuori di questi banchi vi è l'equivoco e l'inganno al Paese.

È ora che ci parliamo chiaro senza mezzi termini, senza perifrasi; tanto chiaro da provocare anche lo scontro, se occorre. Ma che serietà è in un Parlamento discutere un disegno di legge che viene interpretato in maniera tanto contrastante dai partiti della maggioranza? Da una parte si dice che l'articolo 64 comporta lo stato d'assedio che è sospensione delle pubbliche libertà e delle libertà individuali; dall'altra parte il senatore Alessi afferma che lo stato di pericolo pubblico è soltanto una innocente limitazione cautelativa di determinate libertà individuali. Che mostro di legge proponete al Paese? È lo stato d'assedio o è quell'altra cosa di cui parla il senatore Alessi? Perchè il Governo non dice apertamente che cosa è?

Onorevole Presidente, l'altro ieri sono stato rimproverato aspramente. Può darsi che in certi casi io sia troppo vivace; però ognuno deve ammettere che questa non è un'Aula accademica dove si possono fare tutte le disquisizioni teoriche possibili. Qui siamo chiamati a fare leggi, cioè ad elaborare norme concrete che devono avere effetti estremamente concreti. Onde è legittima la mia interruzione insistente: e la farò sempre, signor Presidente. Rivendico la legittimità della mia interruzione al senatore Alessi volta a costringerlo a dirci, uscendo fuori dalle teorie e dalle dissertazioni teoriche e astratte, quello che secondo lui può fare e quello che non può fare il Governo in caso di dichiarazione dello stato di pericolo pubblico. Questa esigenza di sapere e di dire le cose in concreto è tanto più indispensabile in quanto abbiamo scoperto con le mani nel sacco della contraddizione le diverse inconciliabili ed opposte interpretazioni che dell'articolo 64 fanno i

partiti della maggioranza. Abbiamo il diritto di chiedere che non si vada avanti se prima non si chiariscono queste cose. Il Paese deve sapere cosa proponete; deve sapere se ha ragione l'« Avanti! », o il senatore Alessi.

Se i socialisti parlano — condividendo e difendendo — di stato d'assedio e di sopspensione totale delle libertà politiche e individuali, se il senatore Alessi, al contrario, sostiene che non di questo si tratta ma di altra cosa, abbiamo il diritto, signor Presidente, di dire che non possiamo andare avanti se prima la maggioranza non chiarisce che cosa in realtà propone. Noi non permetteremo mai nè al Governo nè alla maggioranza di contrabbandare sotto lo aspetto innocente di cui parlava l'altro giorno il senatore Alessi lo stato di assedio di cui parla questa mattina l'« Avanti! ».

Con queste premesse acquista grande rilievo, onorevoli colleghi, un'altra scoperta che ho potuto fare l'altro giorno rileggendo la relazione del Governo. È sempre vero l'insegnamento dei vecchi maestri del foro, cioè che bisogna leggere anche i cartoni del processo e soffermarsi sulle virgole. Così nelle relazioni ministeriali, onorevoli colleghi, bisogna soffermarsi su tutto.

Oggi dopo tanto dibattito il brano che sto per leggervi rivela tutta l'importanza del suo contenuto.

Che cosa dice la relazione? « Sulla base di precisi precetti costituzionali, il disegno di legge prevede infine l'abrogazione degli articoli 217, 218 e 219, concernenti la dichiarazione dello stato di guerra, . . . ». D'accordo, su questo; ma vediamo che cosa dice dopo. Dice che si propone la soppressione degli articoli 217, 218, 219, perchè la dichiarazione dello stato di guerra è « disciplinata direttamente dall'articolo 78 della Costituzione ».

Rileggiamo il brano tutto di seguito! « Sulla base di precisi precetti costituzionali, il disegno di legge prevede infine l'abrogazione degli articoli 217, 218 e 219, concernenti la dichiarazione dello stato di guerra, disciplinato, come si è detto, direttamente dall'articolo 78 della Costituzione »; la qualcosa è enorme perchè finora noi avevamo ritenu-

to per fermo, per certo e per vero che l'articolo 78 della Costituzione prevedesse soltanto il caso della guerra internazionale, della cosiddetta guerra esterna e non avevamo mai parlato della sopravvivenza, sia pure sotto altre forme, sia pure inquadrata in una disciplina diversa, dell'altro istituto della dichiarazione dello stato di guerra come espressione di uno stato di pericolo aggravato. Avevamo sempre ritenuto per pacifico che l'articolo 78 della Costituzione prevedesse, e così è, la dichiarazione dello stato di guerra esterna: « Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari ».

Dai lavori preparatori della Costituente, dai dibattiti nelle Commissioni, nelle Sotto-commissioni, dai dibattiti in Aula, da parte di tutti i commentatori della Costituzione, da parte di tutti i costituzionalisti, si ritiene che la norma prevista dall'articolo 78 contempli unicamente la dichiarazione dello stato di guerra internazionale.

Cosa vuol dire invece il Governo? Cosa intende affermare quando, nella sua relazione scritta, prospetta l'adeguamento, a suo modo, alla Costituzione dello stato di pericolo pubblico e sostiene che lo stato di guerra interna non è più regolato dagli articoli 217 e seguenti del testo unico del 1931 ma è regolato dall'articolo 78 della Costituzione? Il Governo intende che il Parlamento possa dichiarare lo stato di guerra interna? Lo stato di guerra interna comporta il trasferimento dei poteri all'autorità militare. Qui sta in sostanza la differenza tra lo stato di pericolo pubblico e lo stato di guerra interna: i poteri invece di essere esercitati dalle autorità civili vengono trasferiti all'autorità militare, cioè a dire il potere abilitato ad emanare le ordinanze derogative delle libertà pubbliche e private, invece di essere esercitato dai prefetti e dal Ministro dell'interno, dichiarando lo stato di guerra verrebbe esercitato dai generali. È e può essere il colpo di stato nella pienezza della sua accezione.

Su questo punto bisogna discutere e noi esigiamo un chiarimento, signor Presidente della 1ª Commissione. Mi rivolgo a lei dato che il senatore Ajroldi — e non mi

20 GIUGNO 1967

scandalizzo, non protesto — è assente ed ho diritto, in assenza del relatore, di rivolgermi al Presidente della Commissione come ho il diritto di rivolgermi, in assenza del Ministro dell'interno, per la cui assenza pure non protesto, al sottosegretario Ceccherini, presente. Onorevole Ceccherini, la prego di ascoltarmi invece di conversare.

C E C C H E R I N I , Sottosegretario di Stato per l'interno. Si discuteva proprio di quello che dice lei, del suo atteggiamento.

GIANQUINTO. Ripeto, non protesto per l'assenza dell'uno e dell'altro; però ho il diritto di porre un quesito al Presidente della Commissione in assenza del relatore e al sottosegretario Ceccherini in assenza del Ministro. Io chiedo dunque a voi: come dobbiamo intendere questo passo della relazione che era sfuggito a tutti? Era sfuggito purtroppo anche a me, e me ne dolgo. L'argomento è nuovo ed è grave. È nuovo perchè viene a capovolgere tutta l'impostazione del discorso fondato su un dato che sembrava pacifico: niente stato di guerra interna; si discute soltanto dello stato di pericolo pubblico, nell'edizione cosiddetta pulita del senatore Alessi e nell'edizione globale (non dico sporca) che si legge sull'« Avanti! » di questa mattina. Ecco perchè dicevo che a questo punto del dibattito una verifica delle relazioni scritte è sempre, più che opportuna, necessaria.

Sulla base dei precetti costituzionali è stato soppresso l'istituto dello stato di guerra come era configurato dalla legge di pubblica sicurezza perchè, si dice, l'istituto ormai è regolato dall'articolo 78, quindi è incluso nella Costituzione. E noi, che eravamo tutti d'accordo nel dire che l'articolo 78 riguarda solo lo stato di guerra esterna, vediamo ora che il Governo viene a sostenere tutto il contrario. Quindi permane lo stato di guerra interna dichiarato dal Parlamento? Cosa vuol dire questo? Il quesito è chiaro. Immagino che il collega Pafundi cerchi di correre al soccorso del Governo con la sua indubbiamente autorevole esperienza di secondo magistrato della Repubblica italiana, di procuratore generale della Corte di cassazione. Io non so quali argomenti egli si appresta a portarci per sostenere che il Governo ha detto bene, ha detto giusto, ha detto delle cose fondate sulla Costituzione.

Il quesito è semplice: con questo brano della sua relazione il Governo intende che, accanto allo stato di pericolo pubblico, si possa dichiarare lo stato di guerra? Intende cioè dire che rimane l'istituto previsto dall'articolo 217 del testo unico del 1931, ma attuato e disciplinato in una maniera diversa; oppure si tratta soltanto di una svista, di un errore della relazione? Non si scappa da questo dilemma; il dilemma qui è veramente cornuto e non si può superare se non ci si risponde in maniera chiara, assolutamente chiara.

Ognuno si accorge, onorevoli colleghi, che il Governo in ogni caso non ne esce bene; che la maggioranza che sostiene il Governo ne esce peggio. Vorrei potere usare una parola più forte; mi limito a dire che da questa situazione il Governo e la maggioranza ne escono veramente squalificati, sia che la risposta del Governo sia affermativa, nel senso che ci dica che sì, per stato di guerra si intende sia la guerra esterna, sia la guerra interna (e allora avremmo i tribunali « giberna » che, per i giovani che non lo sanno, erano i tribunali militari che condannarono i contadini dei fasci siciliani, e gli operai di Milano); sia che la risposta del Governo sia negativa, nel senso che ci dica che non s'intende questo. Ne esce sempre squalificato perchè allora ognuno domanda: come fate le relazioni, che sono poi quelle che servono all'interprete per la giusta applicazione della norma? Con quale leggerezza, con quanta mancanza di serietà fate le relazioni al Parlamento e al Paese? Se questo è il metro delle vostre relazioni, dobbiamo dire che tutto quello che voi dite in questa materia non è serio. Per questo ne uscite tutti squalificati (sul piano politico, si intende).

Questa è una scoperta dopo tanto dibattito sui problemi che nascono dal disegno di legge governativo.

Io ricordo ancora, signor Presidente, prima di avere l'onore di entrare in Parlamen-

to, con quanto rispetto, con quanto timore reverenziale io affrontavo come avvocato l'interpretazione della norma penale, il più delle volte riferendomi alle relazioni parlamentari da tutti ritenute estremamente serie. Ora il Governo riconsacra questi convincimenti, e questo nella migliore delle ipotesi, cioè a dire se ci dirà che si tratta soltanto di uno svarione, di una disattenzione!

Allora ecco le domande che io pongo al Governo e alla maggioranza: per stato di pericolo pubblico, intendete lo stato di assedio, la sospensione delle libertà politiche e delle libertà individuali oppure una situazione che comporta soltanto le limitazioni della libertà individuale previste dall'articolo 13 della Costituzione, come sostiene il collega Alessi? Questo è il primo quesito al quale il Governo, il relatore e la maggioranza devono rispondere con una chiara e inequivoca presa di posizioni. Secondo quesito: cosa vuol dire l'ultimo brano del paragrafo secondo della relazione ministeriale al disegno di legge, laddove si dice che si sopprimono le norme del testo unico del 1931 riguardanti lo stato di guerra interna, perchè la dichiarazione dello stato di guerra è regolato dall'articolo 78 della Costituzione? Volete mantenere questo istituto inquadrandolo nell'articolo 78 oppure si tratta di uno svarione, di una svista, di uno sbaglio?

Altra questione — attingo sempre alla fonte più certa, cioè alla relazione del Governo —: il Governo ha cercato di dare una spiegazione al contenuto degli articoli 64 e 65. È in discussione ora l'articolo 64; l'articolo 65, che ora entra nella discussione dell'articolo 64 come sfondo, darà luogo ad altre, gravi e complesse questioni.

Gli articoli in questione, scrive il Governo nella sua relazione, sostituiscono gli articoli 214 e 215 del vigente testo unico della legge di pubblica sicurezza e concernono un settore estremamente delicato: lo stato di pericolo pubblico. L'articolo 64 del disegno di legge prevede, nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il ricorso alla procedura del decreto legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione,

per dichiarare un siffatto stato di pericolo. Per quello che concerne i mezzi per fronteggiare le conseguenti situazioni di pericolo, non si è mancato di circondare di idonee garanzie i necessari poteri attribuiti alle competenti autorità amministrative stabilendo, con l'articolo 65, che i relativi provvedimenti possono essere emanati limitatamente alle materie attinenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e con le più ampie garanzie a tutela dei singoli.

Allora, vorrei cominciare a dire al collega, senatore Alessi, che guardi un po' meglio gli atti del Governo, prima di venire a sostenere qui certe tesi perchè, se non leggo male, è il Governo stesso, nella sua relazione, che dichiara — direi, confessa — che lo stato di pericolo pubblico comporta limitazioni attinenti alla materia relativa all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Il Governo ammette che con lo stato di pericolo pubblico si investe tutta la materia comunque attinente con il cosiddetto ordine pubblico e la sicurezza pubblica, che cioè abbia attinenza con l'esercizio delle pubbliche libertà.

Ma poi, nel punto che sto ora per leggere. pare che affermi un concetto che, a prima vista, sembra essere aderente alle tesi del senatore Alessi. In questa seconda affermazione sembra in contrasto con le tesi dell'« Avanti! » di questa mattina, mentre nell'altro brano letto le avalla. Poi dimostra ancora una volta quanta confusione c'è nel Governo e nella maggioranza; e quanta preoccupazione! Questa è la verità. Non avete il coraggio di dirlo in Parlamento. Nella relazione governativa si legge ancora: « Queste misure sono state inquadrate nei provvedimenti relativi alla disciplina di carattere generale prevista» — guardate com'è astruso — « per le competenze rimesse agli organi del Potere esecutivo in caso di urgenza dall'articolo 13 terzo comma della Costituzione ». Quindi mentre prima il Governo dichiara che il provvedimento attiene alle libertà politiche, nella seconda parte della relazione invece afferma il contrario, e cioè che tutto rimane limitato nella sfera dell'articolo 13 terzo comma della Costituzione, il quale riguarda soltanto le garanzie

delle libertà del singolo cittadino, direi delle libertà civili.

Pare qui che il Governo si avvicini alle tesi del senatore Alessi. La relazione del senatore Ajroldi non è altro che una ripetizione di quella del Governo. Ma mi sembra che sia troppo poco ripetere le cose che dice il Governo. Non che il senatore Ajroldi - per amor di Dio - che è valorosissimo ed abilissimo non sia in grado di farlo. Il fatto è che egli capisce che queste cose non possono essere chiamate con il vero nome, capisce di non essere in grado di dire pane al pane e vino al vino e che per lui è giocoforza mantenersi nella sfera delle cose più incerte e più contraddittorie. Tanto è vero — e non mi stancherò mai di dirlo — che la stessa norma viene interpretata in maniera contraddittoria ed inconciliabile all'interno della stessa maggioranza. Che cosa dice il senatore Airoldi illustrando il contenuto dell'articolo 64? « Infine le norme che concernono lo stato di pericolo e che non debbono essere interpretate come la stabilizzazione di un poliziesco "stato di assedio", ma la di cui necessità si è purtroppo evidenziata in occasione di recenti eventi catastrofici, eccetera ». Che cosa volete intendere allora? Che lo stato di pericolo pubblico si riferisce alle calamità naturali? Ma che cosa c'entra? Quando si parla di stato di assedio, di sospensione delle libertà pubbliche, non si parla di calamità naturali, non si parla del Vajont, non si parla di un terremoto o di inondazioni di fiumi, ma di un fatto politico. Che cosa c'entrano le calamità naturali? Nel testo governativo non c'è niente che riguardi, anche in maniera indiretta, le calamità naturali.

Il senatore Ajroldi lo sa. Ma il fatto è che egli si trova così ad essere relatore di un disegno di legge che viene interpretato all'interno della maggioranza nella maniera contraddittoria che ho dimostrato. Il relatore prosegue affermando che questo istituto viene regolato « quanto alla dichiarazione, dalla procedura del decreto-legge (articolo 77, secondo comma, della Costituzione); quanto ai mezzi e provvedimenti d'urgenza, l'inquadramento avviene nella disciplina di carattere generale prevista, per le compe-

tenze rimesse agli organi del Potere esecutivo, dall'articolo 13, terzo comma, della Costituzione ». Questa è la riproduzione letterale delle cose che si leggono nella relazione del Governo. « Vi è dunque - continua il relatore di maggioranza — il controllo del Parlamento per quel che concerne la dichiarazione di stato di pubblico pericolo. Vi è quello del magistrato per quanto riguarda i provvedimenti d'emergenza presi in sede di esecuzione. Le Commissione 2ª e 9ª hanno espresso avviso favorevole. Dal dettagliato e pregevole parere esteso dalla 2ª Commissione risulta che alcuni onorevoli senatori hanno sollevato obiezioni circa la legittimità costituzionale degli articoli 64 e 65 in relazione all'articolo 13 della Costituzione. Per quanto attiene all'articolo 64 deve trattarsi di un equivoco perchè esso si richiama non all'articolo 13 ma all'articolo 77 della Costituzione. Il secondo comma dell'articolo 64 concede facoltà al Governo di emanare decreti aventi valore di legge in "casi straordinari di necessità e d'urgenza" quale è, appunto, lo stato di pericolo pubblico. In virtù di questa riserva l'istituto del decreto-legge è entrato espressamente a far parte dell'ordinamento costituzionale. Si tratta di un provvedimento provvisorio la di cui efficacia è condizionata alla successiva e tempestiva ratifica del Parlamento. Quanto, poi, all'articolo 65, trattasi dell'esercizio del potere d'ordinanza del prefetto che ha già come presupposto la proclamazione dello stato di pericolo e quindi di quella situazione eccezionale che ha in sè come presupposto, il carattere dell'urgenza e della necessità pubblica; ferma restando l'ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 13 della Costituzione laddove si tratti di provvedimenti che riguardano persone ».

Qui sembra che il relatore si avvicini alla tesi del senatore Alessi, la quale si impernia tutta sull'articolo 13, escludendo invece che lo stato di pericolo pubblico possa comportare la sospensione, comunque, di libertà politiche, tanto che il senatore Alessi ha detto: « Se così fosse, io voterei contro »; cioè se lo stato di pericolo pubblico comportasse la sospensione dell'esercizio di di-

20 GIUGNO 1967

ritti politici, il senatore Alessi voterebbe contro. Ma siccome non comporta questi effetti, ma soltanto reca eccezione alle guarentigie delle libertà civili del singolo cittadino, sotto questo profilo egli vota — ha detto — l'articolo 64 del disegno di legge.

Sembra allora, onorevoli colleghi, che su questo punto della relazione il senatore Ajroldi si avvicini al senatore Alessi per condividerne le affermazioni.

Che cosa ha detto la 2ª Commissione? Ed è estensore del parere della maggioranza della Commissione, se non erro, il senatore Poet, che conosce a fondo il testo della legge in tutti i suoi meandri, in tutti i suoi reconditi aspetti; ed è conoscitore talmente penetrante del testo di legge e della legge di pubblica sicurezza in vigore, che a lui si deve l'emendamento votato dal Senato per il quale, se la legge viene approvata, per fare due uova al tegame in latteria occorre la licenza politica del questore! Quindi il parere della 2ª Commissione è esteso da parte di un collega che dimostra di essere talmente ferrato in questa materia per cui non gli sfugge nulla, nemmeno la disciplina delle due uova al tegame! (Interruzione del senatore Kuntze).

Che cosa dice dunque il parere della 2ª Commissione? Dice cose tutte diverse ed opposte di quelle affermate dal senatore Alessi, di quelle affermate dal senatore Ajroldi. Allora, mettetevi d'accordo voi, onorevoli colleghi della maggioranza!

Ecco tutto del parere della 2ª Commissione! Dice che era stata sollevata l'incostituzionalità dell'articolo 64 perchè in contrasto, dicevano i Commissari del MSI, con l'articolo 13 della Costituzione E il senatore Poët osserva: il relatore obietta desumersi dal contesto di detto articolo 13 della Costituzione che esso ha riferimento a singoli casi e a singole persone e che di conseguenza esso è stato opportunamente richiamato nella esegesi dell'articolo 13 (l'invito a comparire davanti all'autorità di pubblica sicurezza) e dell'articolo 58 (l'istituto del fermo); mentre l'articolo 13 non può avere riferimento al caso di pericolo pubblico che riguarda tutto o parte del territorio nazionale e la cui valutazione il disegno di legge rimette al Governo e al controllo immediato del Parlamento.

Dunque, la 2ª Commissione ha detto che l'articolo 13 non c'entra niente. L'articolo 13 non c'entra proprio niente, perchè esso riguarda i casi del singolo, mentre lo stato di pericolo pubblico investe tutto o parte del territorio nazionale, dice il collega Poët. Investe cioè la collettività. L'articolo 13 ha riferimento ai singoli casi.

In sostanza la 2ª Commissione, signor Presidente, rileva che l'articolo 13 è estraneo allo stato di pericolo pubblico e che questo a sua volta è estraneo all'articolo 13.

Che cosa obiettate onorevoli colleghi della maggioranza? Il senatore Alessi che cosa ci dice? L'onorevole Alessi ci dice: lo stato di pericolo pubblico comporta solo l'applicazione dell'articolo 13; se non fosse così, voterei contro. Altri parla di stati di assedio, il relatore di maggioranza naviga tra le calamità naturali, l'articolo 13 e lo stato di pericolo pubblico. Ho l'impressione, leggendo la sua relazione e inquadrandola nel contesto delle altre relazioni scritte, di un aeroplano che vola sbattuto nella bufera e che perde ogni orientamento e non sa nemmeno atterrare ad un certo momento.

Ma insomma, cosa proponete? A questo punto vorrei rivolgere alla Presidenza della notra Assemblea una domanda, e mi dica, signor Presidente, se sto nel Regolamento oppure no! Domando se si può consentire che si vada avanti con una discussione tanto sbandata, relativamente ad una norma che ognuno interpreta a modo suo. Non sarebbe allora necessario, opportuno, decente, direi, di rifare il punto di tutti questi problemi in Commissione?

Se le cose che ho detto risultano fondate nelle carte scritte, come si può andare ancora avanti, se prima la maggioranza non si decide a definire che cosa debba intendersi per stato di pericolo pubblico? Non vi è soltanto il contrasto tra la 2ª Commissione e quello che ha sostenuto il senatore Alessi; ma c'è anche il contrasto insanabile tra il parere della 2ª Commissione, le tesi del Governo, incerte, claudicanti, oscure, equivoche e quelle della maggioranza.

20 GIUGNO 1967

Un chiarimento è pertanto necessario, onorevoli colleghi, tanto più che si intende tacere che nel progetto del Governo non si tocca l'articolo 216 del testo unico di pubblica sicurezza. Cosa dice il testo del Governo? Sono soppressi questi articoli, e sono modificati questi altri. Quindi il dibattito ha riguardato soltanto gli articoli modificati e quelli soppressi. E gli articoli del testo fascista che sono mantenuti? In verità non si può parlare di stato di pericolo pubblico facendo riferimento soltanto all'articolo 13 della Costituzione e agli articoli 64 e 65 del disegno di legge governativo. Ecco l'equivoco nel quale è caduto il senatore Alessi. Egli ha sviluppato il suo intervento come se il Governo non proponesse il mantenimento dell'articolo 216 della legge vigente; come se il disegno di legge riguardasse soltanto provvedimenti individuali. Questo è l'equivoco e non ci vuole molto a chiarirlo, onorevoli colleghi.

Se dovesse passare il testo del Governo, l'articolo 216 verrebbe ad essere incastonato nella nuova legge per cui lo stato di pericolo pubblico non si articolerebbe soltanto sugli articoli 64 e 65, ma anche sull'articolo 216. Io do atto ai colleghi che l'articolo 65 - del quale ancora non ci siamo occupati — riguarda anche provvedimenti individuali, ma lo stato di pericolo pubblico non è tutto qui. Ma c'entra anche ed anzitutto l'articolo 216, il quale detta: « Oltre a quanto è stabilito dall'articolo 2, qualora la dichiarazione di pericolo pubblico si estenda all'intero territorio dello Stato, il Ministro dell'interno può emanare ordinanze anche in deroga alle leggi vigenti sulle materie che abbiano comunque attinenza all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica ». Onorevoli colleghi, qui si investe in pieno il problema delle libertà pubbliche, delle libertà fondamentali, dei diritti politici, della base stessa della Costituzione!

Il collega Alessi ha detto che, una volta dichiarato lo stato di pericolo pubblico, cioè una volta applicato l'articolo 64, scatterebbe tutto il meccanismo che mette in moto l'articolo 65. Ma, aggiungo io, non scatterebbe soltanto il meccanismo che mette in moto l'articolo 65, scatterebbe anche il meccanismo

che mette in moto l'articolo 216. Ora se il Senato vuole discutere con serietà e con senso di responsabilità non può esaminare questa legge senza affiancare agli articoli 64 e 65 l'articolo 216. Solo perchè il Governo non ne ha proposto la soppressione non se ne dovrebbe parlare? Ma il Governo in realtà propone di trasferirlo di peso nel nuovo testo. E notate la gravità dell'affermazione del senatore Alessi che sotto questo profilo è esatta. Che cosa ha detto il senatore Alessi? Che, applicato l'articolo 64, scatta il meccanismo per l'applicazione dell'articolo 65; e io aggiungo, per l'applicazione dell'articolo 65 e dell'articolo 216.

Queste due norme prevedono provvedimenti autonomi ed eccezionali. Il decreto che il Governo dovrebbe emanare, anzi il provvedimento provvisorio avente forza di legge, probabilmente consterebbe di un solo articolo con una parvenza di motivazione: ritenuto che eccetera, è dichiarato lo stato di pericolo pubblico; il Ministro dell'interno è incaricato di adottare le misure necessarie a farvi fronte; punto e basta.

Il Ministro dell'interno da una parte e il prefetto dall'altra sarebbero poi autonomamente investiti del potere di emanare, in deroga alla legislazione vigente comunque attinente all'ordine e alla sicurezza pubblica, provvedimenti eccezionali e discrezionali.

Lo stesso emendamento Alessi, secondo il quale tutto deve avvenire nel rispetto dei principi costituzionali, onorevoli colleghi, è pleonastico, perchè non c'è bisogno di scrivere che in uno Stato a Costituzione rigida nulla può avvenire al di fuori della Costituzione; in uno Stato a Costituzione rigida nulla può avvenire in deroga alle norme costituzionali. Questo è pacifico, non c'è bisogno di dirlo; e perciò l'emendamento Alessi è pleonastico. Se non è pleonastico è equivoco e contrabbandiere di provvedimenti liberticidi.

Comunque non c'entra. Supponiamo per un momento che le cose stiano (e ho dimostrato che non è così) come il senatore Alessi dice, cioè a dire che lo stato di pericolo pubblico comporterebbe soltanto la sospensione delle garanzie previste dall'articolo 13 della Costituzione. Onorevoli colleghi, non

è così. L'articolo 13 si apre con una solenne affermazione di principio che i maggiori costituzionalisti a ragione dicono rivolta, più che al cittadino, al legislatore ordinario: la libertà personale è inviolabile e tu, legislatore ordinario, non puoi e non devi fare nulla che possa violarla fuori dei casi tassativamente previsti dalla stessa Costituzione, dallo stesso articolo 13: « Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge». Onde è chiaro che l'articolo 13, secondo comma, della Costituzione riserva esclusivamente all'autorità giudiziaria e nei casi tassativamente indicati i provvedimenti limitativi della libertà del cittadino; cioè a dire la Costituzione riserva solo all'autorità giudiziaria il potere, sempre nei casi previsti dalla legge, di adottare misure restrittive della libertà personale in deroga al principio generale sancito dal primo comma dell'articolo medesimo. Soltanto la Magistratura può disporre provvedimenti che privino i cittadini della libertà personale e coi quali si può procedere ad ispezioni e perquisizioni personali. L'autorità giudiziaria non ha potere discrezionale; deve rimanere nell'ambito dei casi che la legge prevede e deve motivare. Nessuno, quindi, può privare il cittadino della sua libertà personale, nessuno, eccettuata l'autorità giudiziaria, e anch'essa può farlo soltanto se ricorrano i casi tassativamente stabiliti dalla legge e previa motivazione. Si tratta del fermo di polizia giudiziaria (cioè a dire la privazione temporanea della libertà personale) che può avvenire soltanto quando sia stato commesso un reato, quando si sospetti che taluno ne sia colpevole e si teme che egli possa fuggire; cioè i casi previsti dalla Costituzione, per i quali la Magistratura può intervenire e privare il cittadino della sua libertà personale, sono sempre finalizzati all'esistenza di un reato, alla responsabilità penale del cittadino e all'impedimento della legge. Il costituente è stato talmente sensibile e severo in questa materia di tutela reale vera, non ipocrita e farisaica, come

fate voi, della libertà personale, che ha, nelle norme costituzionali, posto financo dei termini inderogabili di ore per la durata del fermo. Entro 48 ore, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria che opera il fermo deve riferire al magistrato, il quale, entro le 48 ore successive, deve convalidare o no il fermo.

Che cosa accadrà? Se l'autorità giudiziaria ritiene che il fermato possa essere seriamente ritenuto indiziato autore del reato commesso tramuta il fermo o in un ordine di arresto, o in un mandato di cattura, o in un ordine di cattura. Si ha il primo caso (ordine di arresto) quando il magistrato competente a decidere sul caso non sia quello al quale il fermato è stato presentato. In tal caso il magistrato al quale il fermato viene presentato si limita ad emettere un ordine di arresto in forza del quale l'arrestato viene trasferito a disposizione del giudice competente che, secondo i casi, potrà emettere mandato od ordine di cattura.

Voglio dire, onorevole Presidente — e su questo non può esserci dubbio, e dobbiamo tutti concordare, perchè è così — che il fermo, quando viene convalidato, si trasforma in un ordine di arresto, o in mandato di cattura, o in ordine di cattura e si inizia l'azione penale. Fuori di questi casi il fermato viene posto in libertà. Quindi è chiaro che il fermo, che rientra nel quadro dell'articolo 13, è collegato sempre alla consumazione di un reato e ad ipotesi di responsabilità penale; non c'è dubbio.

La Costituzione nel predetto articolo 13 stabilisce che l'autorità competente a derogarlo sia esclusivamente l'autorità giudiziaria. L'articolo 13 continua: « In casi eccezionali di necessità ed urgenza» guardate come è preciso il costituente, e lo è perchè, non dobbiamo negarlo, nel disciplinare tale materia è stato giustamente preoccupato di evitare possibili abusi da parte del Potere esecutivo dell'autorità di pubblica sicurezza; diciamole queste cose, perchè non offendono, e questo era il clima della Costituente - « indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti prov visori, che debbono essere comunicati en-

tro 48 ore all'autorità giudiziaria...». In casi cioè di necessità ed urgenza l'autorità di pubblica sicurezza può sostituirsi alla Magistratura nel provvedere al fermo, ma a norma deil articolo 13 l'autorità di pubblica sicurezza non può operare il fermo fuori dei casi in cui il fermo sarebbe consentito all'autorità giudiziaria. Questo è chiaro. Gli interpreti sono d'accordo nel ritenere che il caso di necessità ed urgenza riconre soltanto quando per la situazione oggettiva delle cose non sia possibile richiedere l'intervento della Magistratura. Deve cioè trattarsi di una situazione così grave, così prorompente per cui non si può nemmeno attendere il tempo necessario per richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria. In questi casi, e soltanto in questi casi, l'autorità di pubblica sicurezza è autorizzata ad intervenire a norma del terzo comma dell'articolo 13, ma sempre muovendosi nella stessa area che è consentita all'autorità giudiziaria; cioè a dire anche in questo caso della terza pante dell'anticolo 13 della Costituzione l'autorità di pubblica sicurezza può operare il fermo soltanto quando c'è un reato consumato, quando la persona è colta in una situazione tale da far pensare che sia responsabile di quel reato o che stia per scappare.

Bisogna distinguere il fermo di polizia giudiziaria dal fermo di pubblica sicurezza previsto dall'anticolo 58 che voi avete votato l'altro giorno. Il fermo disciplinato dall'articolo 58, per quanto sia un istituto che non si concilia con la Costituzione, è finalizzato a determinati eventi. L'articolo 58 dispone: «Gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle loro funzioni e per fondati motivi di sicurezza pubblica o pubblica moralità, hanno facoltà di ordinare, a chiunque, di dare sufficienti indicazioni sulla propria identità personale ». Se questo non avviene, essi hanno facoltà di operare il fermo. Quindi in questo caso il fermo è eseguito al fine di costringere la persona a dare indicazioni sufficienti sulla propria identità, o di consentire di svolgere le indagini necessarie per l'identificazione. Il fermo è legato a questi fini, e dura quattro giorni o al massimo sette giorni se prorogato; entro sette giorni queste indagini devono essere compiute, altrimenti il fermato viene messo in libertà. Quindi non è un fermo in bianco, ma collegato con un determinato fine.

Vediamo un altro caso previsto dall'articolo 58: « Gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza possono altresì fermare le persone la cui condotta, in relazione ad obiettive circostanze di luogo e di tempo, faccia fondatamente ritenere che stiano per commettere un delitto, e quelle riconducibili all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che manifestimo un comportamento concretamente pericoloso per la pubblica sicurezza o per la moralità pubblica ». Ma anche in questo estremo caso nel giro di sette giorni o si elevano imputazioni di reati o, in mancanza ,i fermati devono essere liberati.

Tale è, onorevoli colleghi, il sistema previsto dall'articolo 13 della Costituzione. E lo stesso discorso vale per le perquisizioni: cioè per l'inviolabilità del domicilio privato. L'autorità giudiziaria può disporre perquisizioni alla persona o al domicilio del cittadino soltanto quando vi siano situazioni oggettive che facciano ritenere che addosso alla persona o in casa sua si nascondano oggetti, documenti, atti relativi a reati.

Con lo stato di pericolo pubblico che cosa si fa invece? Esso attribuisce all'autorità amministrativa la facoltà di arrestare il cittadino non perchè sia sospettato di aver consumato un reato, ma soltanto perchè ritenuto pericoloso per l'ordine pubblico. Con lo stato di pericolo si fa risorgere l'istituto dell'arresto per motivi di pubblica sicurezza, che non ha limiti nel tempo, che dura sino a che dura lo stato di pericolo pubblico.

PAFUNDI. Non è così...

G I A N Q U I N T O . Quindi non c'entra l'anticolo $13\ldots$

A L B A R E L L O . Mi sembra che il senatore Pafundi volesse dirle qualcosa, collega Gianquinto.

- GIANQUINTO. Dica pure, io ascolto sempre il pensiero del collega Pafundi.
- PAFUNDI. Non è esatto, dicevo, perchè si parla di circostanze obiettive da cui risulti l'intenzione di commettere reato.
- MARIS. E quali sono queste circostanze obiettive?
- PAFUNDI. Se volete una esemplificazione!...
- PRESIDENTE. Senatore Gianquinto, continui, vi sono ancora molti senatori iscritti.
- GIANQUINTO. Signor Presidente, io non sono di quelli che ritengono le interruzioni una aggressione; l'interruzione aiuta il dibattito, aiuta a rendere esplicito quello che è implicito e a chiarire situazioni che altrimenti possono rimanere oscure. Non sono di quelli che protestano per le interruzioni e non mi ritengo aggredito dal senatore Pafundi; anzi, se il senatore Pafundi ritiene di interrompere ancora, ben vengano queste interruzioni.

Cosa diceva dunque il senatore Pafundi? Che il fermo viene operato quando la persona è sospettata di compiere determinati fatti che costituiscono reato? Ma questo è quello che dicevo io! Cioè, d'accordo su questa interpretazione dell'articolo 13; pienamente d'accordo e pienamente d'accordo anche sull'interpretazione del fermo di polizia, sia pure nell'istituto storto e contorto nel quale voi l'avete approvato.

Ma dico invece un'altra cosa, caro Pafundi: con lo stato di pericolo pubblico, il cittadino viene preso e privato della sua libertà soltanto perchè ritenuto pericoloso per l'ordine pubblico. E viene privato della libertà personale senza nessuna imputazione, senza nessun reato, senza nemmeno essere sospettato di aver commesso reati, senza nemmeno essere sospettato di aver commesso delle contravvenzioni. Viene privato della sua libertà personale soltanto perchè si ritiene che il suo stato di libertà sia pericoloso per la situazione generale.

- ALBARELLO. Come si faceva ai tempi di Mussolini...
- GIANQUINTO. Per questo motivo il cittadino, quando è dichiarato lo stato di pericolo pubblico, viene privato della sua libertà, arrestato, messo in carcere, dove rimane, senza essere nemmeno interrogato, fino a che il Governo ritiene che permanga lo stato di pericolo pubblico. Vale a dire, si ripristina l'arresto per misure di pubblica sicurezza. Questo lo capisce, senatore Pafundi, sì o no?

PAFUNDI. No!

- GIANQUINTO. Allora deve dirmi o perchè non ha capito o perchè non è così.
- PRESIDENTE. Continui, senatore Gianquinto.
- GIANQUINTO. Veramente aspettavo che il collega Pafundi mi spiegasse il suo pensiero. Dunque, il senatore Pafundi è d'accordo, signor Presidente...
- PRESIDENTE. Il senatore Pafundi parlerà se crederà di parlare. Senatore Gianquinto, non posso permettere che qui si faccia un dialogo, vi sono ancora molti iscritti.
- A L B A R E L L O . Ma il senatore Pafundi dovrebbe dare un chiarimento!
- $P\ R\ E\ S\ I\ D\ E\ N\ T\ E$. Continui, senatore Gianquinto.
- GIANQUINTO. Per la tranquillità di tutti, annuncio che sto avviandomi alla conclusione. Ma veramente avrei tanto gradito dalla cortesia del collega Pafundi di chiarirmi dove io sbaglio, col permesso del signor Presidente.
- PRESIDENTE. Ci sono molti iscritti a parlare e il senatore Pafundi, se vuole, può iscriversi e parlare dopo.

644a Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

20 GIUGNO 1967

PAFUNDI. Parlerò quando ha finito il senatore Gianquinto.

PRESIDENTE. Qui non stiamo facendo un dialogo. Si iscriverà e parlerà dopo.

GIANQUINTO. Ed ora vorrei parlare al senatore Alessi per dimostrare che quanto egli ha detto circa l'articolo 64 è veramente fuori tema. Ascoltando il collega Alessi ho avuto l'impressione di trovarmi davanti ad un grandissimo avvocato che difende una causa difficile e perduta. Tutti ci siamo trovati di fronte ad una causa difficile e sappiamo che si possono portare argomenti brillantissimi a sostegno di tesi infondate.

C'è un duplice errore nella tesi del collega Alessi ,in quanto egli non tiene conto che l'articolo 216 rimane e che lo stato di pericolo pubblico comporta la privazione della libertà personale del cittadino fuori di tutte le ipotesi di fermo di polizia giudiziaria e fuori di tutte le ipotesi di fermo di polizia di sicurezza; fuori dunque di tutta la disciplina che pone un limite perentorio alla durata del fermo. Infatti lo stato di pericolo pubblico significa ripristino della privazione della libertà personale per una misura di pubblica sicurezza. Il cittadino viene arrestato, incarcerato fino a che lo stato di pericolo pubblico pubblico permane.

Quindi non c'è dubbio: il tentativo di sortita del collega Alessi dal campo che il Gruppo comunista ha posto qui come base vera della discussione è brillante ed audace, ma la sua sortita è fallita. L'articolo 13 della Costituzione non c'entra ed allora, onorevoli colleghi della maggioranza, quella proposta del senatore Alessi non è una soluzione.

Qui sono d'accordo con l'« Avanti! » di questa mattina quando parla di stato di assedio che comporta, anche nel caso del singolo, l'arresto per meri motivi di pubblica sicurezza.

Onorevoli colleghi, dobbiamo ammettere che c'è dell'imbarazzo e del disagio nella maggioranza. Ciò prova che i nostri argomenti colpiscono perchè sono veri, signor Presidente. C'è stato il tentativo di un collega del Partito socialista unificato, di proporre un emendamento in base al quale il termine per la conversione dei provvedimenti provvisori del Governo dovrebbe essere ridotto da sessanta a trenta giorni. A parte il fatto che il collega, nell'ansia di trovare una soluzione a questa intricata situazione. non si era accorto che con quell'emendamento proponeva uno sbrego della Costituzione, sotto il profilo politico è chiaro che questo emendamento è stato l'espressione di un grande disagio. Io do atto che, dopo che l'emendamento è stato portato alla 1ª Commissione per il parere, il collega lo ha subito ritirato perchè ha riconosciuto che era insostenibile e che, semmai, bisognava proporlo come legge costituzionale perchè implicava modifica della Costituzione. Il collega è ricorso ad un'altra proposta, cioè che alla conversione in legge dei provvedimenti provvisori dovesse essere applicata sempre la procedura d'urgenza, non accorgendosi che con ciò si sarebbe violata tra l'altro l'autonomia dell'altro ramo del Parlamento. Questa proposta, comunque, non è stata espressa nemmeno in un emendamento scritto.

Però con tutto ciò si esprime il disagio politico di almeno una parte della maggioranza. Si avverte l'insostenibilità dell'istituto dello stato di pericoto pubblico, e la si avverte anche quando si dice: è vero, la Costituzione non prevede questo istituto, ma non lo prevede — guarda caso! — per una svista del costituente. Se ne sono dimenticati: così dice l'« Avanti! ». Non si può recare peggiore offesa, un offesa qualunquistica, alla dignità augusta, direi, della nostra Costituzione. Il problema invece, onorevoli colleghi, è stato discusso ed è stato escluso. Nella Costituzione lo stato di pericolo pubblico non c'è, ma non perchè i costituenti se ne dimenticarono; è stato discusso ma tutti lo hanno escluso perchè hanno ritenuto che lo stato di pericolo pubblico sotto qualsiasi forma era incompatibile con 1 principi che si andavano affermando nella Costituzione. Questa è la verità, onorevoli colleghi.

Comunque è peregrina l'altra tesi che, riconoscendosi il vuoto della Costituzione a questo proposito, sulla base di uno stato di

necessità l'Esecutivo possa sospendere la Costituzione. Onorevoli colleghi, se uno studente sostenesse una tesi di questo genere all'esame di diritto costituzionale davanti ad un nostro ateneo sarebbe bocciato. Si riconosce che l'istituto non c'è, che c'è il vuoto nella Costituzione, si riconosce che si tratta di una Costituzione rigida e che quindi non può essere modificata che per legge costituzionale, e poi si teorizza uno stato di necessità che legittimerebbe la modifica della Costituzione con legge ordinaria. Io di queste bestemmie non ne ho mai sentite, onorevoli colleghi, prima di leggerle questa mattina in un quotidiano del nostro Paese.

Ho finito, onorevole Presidente, ribadendo...

TOMASUCCI. Ma dov'è il senatore Pafundi?

A J R O L D I , relatore. È andato a presiedere la Commissione antimafia. (Repliche dall'estrema sinistra). È inutile fare dello spirito; quando ritornerà ve lo dirà lui stesso.

GIANQUINTO. Io riconosco legittimo che il senatore Pafundi si sia assentato, vuoi per presiedere la Commissione antimafia, vuoi per documentarsi sulle cose che ho detto. Si è assentato per questo? Allora vuol dire che anche questa volta abbiamo colpito nel segno.

Per concludere, signor Presidente, ribadisco che, allo stato della discussione, bisogna verificare il dibattito stesso con le relazioni scritte. Mi pare che le cose dette siano utili alla prosecuzione del nostro dibattito.

I problemi e le domande che io pongo al Governo e alla maggioranza sono queste: primo, dichiarare se lo stato di pericolo pubblico comporta la sospensione delle libertà politiche, oppure se comporta soltanto la sospensione delle guarentigie dell'inviolabilità individuale del cittadino; cioè a dire, vista la contradditorietà dell'interpretazione dell'articolo 64 fra i partiti della maggioranza, riteniamo necessario, prima ancora che per una esigenza politica, per

una esigenza di onestà morale, che il Governo e la maggioranza dicano che cosa vogliono perchè non è possibile continuare così. Che il Governo chiarisca il senso di quel brano della sua relazione nella guale si dice che lo stato di guerra interna è regolato dall'articolo 78 della Costituzione: il Governo deve dirci se ritiene che lo stato di guerra interna sia soppresso o che l'articolo 78 riguardi sia lo stato di guerra internazionale, sia lo stato di guerra interna. Che il Governo chiarisca senza ambiguità quali sono i provvedimenti che può e non può adottare con la dichiarazione dello stato di pericolo pubblico. Torno sul punto, onorevole Presidente, che è stato l'origine dell'incidente dell'altro giorno: io intendevo chiedere, e lo confermo, al senatore Alessi di uscire dal generale, dall'astratto per venire al concreto. Supponiamo che venga dichiarato lo stato di pericolo pubblico; desidererei che il senatore Alessi ci dicesse quali atti concreti sono consentiti al Governo. quali altri sono negati. Soltanto così possiamo procedere fruttuosamente in questo dibattito.

In verità io penso che, stando così le cose, l'atteggiamento più saggio che potremmo assumere, a mio avviso, sarebbe questo: restituire tutto alla 1ª Commissione perchè riesamini le norme più contrastate e più contestate in un esame, eventualmente congiunto, della 1ª e della 2ª Commissione.

Comunque, è chiaro che le cose che noi diciamo e la battaglia che combattiamo sono in funzione della difesa della Costituzione della Repubblica e degli stessi ideali della Resistenza. Grazie, signor Presidente. (Vivi applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Schiavetti. Ne ha facoltà.

S C H I A V E T T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, una constatazione abbastanza confortante che possiamo fare è quella che la grande stampa di informazione si è finalmente accorta che al Senato della Repubblica è in corso una discussione di importanza fondamentale sulla garanzia dei diritti costituzionali dei cittadini.

644a Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto stenografic

20 GIUGNO 1967

Fino ad ora, questa grande stampa aveva relegato nelle terze, quarte e quinte pagine. in brevi note, i resoconti delle discussioni al Senato, come se si fosse trattato di una leggina qualsiasi. Viceversa, da due o tre giorni, abbiamo notato che, finalmente, i grandi giornali di informazione si sono accorti di questa battaglia parlamentare che involge il rispetto o meno delle fondamentali garanzie costituzionali. Questa stampa è arrivata al punto, forse per giustificare il proprio precedente silenzio, di parlare persino di ostruzionismo da parte nostra e, quando si dice ostruzionismo, si pensa, in un certo senso, ad una diminuzione della dignità dell'istituto parlamentare, attraverso un eccesso di parole, di discorsi che non avrebbero, in fondo, nulla di sostanziale.

Vorrei che i nostri colleghi atlantici ricordassero che l'istituto dell'ostruzionismo — ammesso che vi sia, il che ancora assolutamente non è — è particolarmente caro agli americani, agli uomuni degli Stati Uniti d'America, ossia di quel Paese che, per la maggioranza dei nostri colleghi, rappresenta l'arca santa della democrazia e della libertà. Quello, viceversa, che non può essere tollerato, che deve essere assolutamente deplorato è il disinteresse della maggioranza per questa discussione che non ha ancora assunto affatto le forme di un ostruzionismo.

Non si capisce quindi perchè i colleghi della maggioranza preferiscano in gran parte intrattenersi alla *buvette* o nei corridoi del Senato anzichè sentire i modesti argomenti che portano i colleghi dell'opposizione per difendere le proprie idee.

L'argomento che noi trattiamo è senza dubbio, come ho già accennato, un argomento di carattere importantissimo ed eccezionale. E questo spiega perchè molti dei nostri colleghi abbiano fatto delle considerazioni di carattere politico generale che si sono estese a vari campi dell'attività politica, tanto per il passato quanto per il presente.

Vorrei citare a questo proposito gli interventi dei colleghi Fortunati, Secchia, Vidali, oltre a quelli dei senatori Aimoni, Petrone, Maris, del collega Gianquinto che ha finito di parlare or ora e del nostro Tomassini, il quale si è intrattenuto esclusivamente su un terreno prevalentemente giuridico.

Si tratta della modificazione di un testo unico approvato e introdotto nella nostra legislazione dal Governo fascista ed è quindi naturale che sorga il confronto fra il regime di ieri, il regime fascista, e quello di oggi, il regime repubblicano democratico. Questa opposizione è nella natura delle cose, ma non risolve tutta la problematica relativa a questo disegno di legge.

A questo proposito vorrei deplorare questo è già stato fatto da alcuni colleghi, ma a mio parere va ripetuto — che la maggioranza non abbia sentito il dovere di opporre alla vecchia legge fascista, anche dal punto di vista formale, una legge completamente nuova e non una serie di modificazioni che seguono articolo per articolo la trama della vecchia legge. Sembra che i presentatori di tutte queste modificazioni non abbiano un perimetro toracico repubblicano tale (vivi applausi dall'estrema sinistra) da dar vita ad una legge di pubblica sicurezza che sia repubblicana e democratica, dopo che il popolo italiano ci ha liberato con tanto sangue, con tanto dolore, con tanta miseria dalla vergogna fascista.

Perchè andare a inseguire una per una tutte le disposizioni del vecchio testo unico del 1931, anzichè creare ex novo una legge di pubblica sicurezza repubblicana che affermi i concetti fondamentali di una democrazia repubblicana e faccia seguire all'affermazione di questi concetti fondamentali le disposizioni particolari che debbono regolare l'uso dei diritti di libertà da parte dei cittadini? Che la maggioranza abbia fatto questo dimostra che essa non sente quale obbligo importi l'essere repubblicani e democratici, dimostra che questa maggioranza si perde nelle piccole attuazioni legislative anzichè arrivare alla formulazione dei principi che possano dare un'ossatura ideale alla nostra legislazione, per quanto riguarda appunto il godimento dei diritti di libertà. Vi è anche in essa la preoccupazione di osservare quella continuità giuridica fra l'antico regime fascista e il nuovo repubblicano, che è stata una preoccupazione fondamentale dei democristiani e soprattutto di De Gasperi Perchè non si è fatta piazza pulita del vec chio, come si doveva fare dopo una tempesta del genere di quella che si era abbat-

20 GIUGNO 1967

tuta sul nostro Paese, ma si è cercato invece di tamponare tutte le screpolature legislative che sorgevano dal trapasso del regime e di innovare il meno possibile?

Il popolo italiano, egregi colleghi, meritava ben altro, a nostro parere. Non vi dovevano essere queste preoccupazioni di conservare la continuità giuridica. Avremmo dovuto fare di più e meglio per dare al popolo italiano questa soddisfazione che il suo sacrificio rendeva assolutamente necessaria. Ma quello che io vorrei notare in modo particolare e che costituisce il tema fondamentale di questo mio modesto intervento è che questa nuova legge di pubblica sicurezza, o per meglio dire questo progetto governativo, questo centone di modificazioni della vecchia legge fascista di pubblica sicurezza non si inserisce tanto nei rapporti tra il vecchio regime fascista ε il regime repubblicano e democratico, quanto si inserisce perfettamente nel solco delle antiche tendenze autoritarie del regime sedicente liberale anteriore al fascismo: tendenze che la dittatura fascista — se lo ricordino bene soprattutto i giovani — non ha introdotto per la prima volta nella storia nel nostro Paese, ma che ha mutuato, potenziandole, dal regime precedente. Questa è la verità.

Io avrei piacere che tutti gli uomini di media cultura quali noi siamo avessero una sufficiente esperienza della storia unitaria e soprattutto del regime prefascista, per capire l'esattezza di questa mia considerazione.

La maggioranza di oggi segue, evidentemente, la medesima ispirazione della maggioranza del regime prefascista e la medesima ispirazione della maggioranza del regime fascista. Essa si sente come mandataria...

D' A N D R E A . Nemmeno Giolitti vi va bene? (Repliche dall'estrema sinistra).

S C H I A V E T T I . Parleremo anche di Giolitti. Voi che ci attribuite, a torto, l'intenzione di fare l'ostruzionismo, capite benissimo che ci offrite una occasione magnifica per fare un po' di ostruzionismo che abbia il carattere di una rievocazione storica per gli italiani.

Dicevo, dunque, che questa classe dirigente di oggi segue la stessa ispirazione della classe dirigente fascista e della classe dirigente del regime prefascista. Naturalmente le parole e i metodi sono diversi, ma la sostanza rimane la medesima: è la sostanza di una classe dirigente che si vuole assicurare il godimento di una posizione di privilegio, di una posizione di classe nella struttura del nostro Paese. Naturalmente la Democrazia cristiana difende questi suoi privilegi in un certo modo: in un modo meno bestiale di quanto non fosse quello del regime fascista, e conforme ai tempi nei confronti delle maniere con cui li difendeva il vecchio regime liberale e giolittiano. Ma la sostanza è perfettamente la medesima. Si tratta di difendere gli stessi privilegi, si tratta di tenere il popolo, questo popolo che un filosofo inglese conservatore e reazionario, Holles, riteneva come una specie di mostro da incatenare, in condizioni di una servitù più o meno larvata in modo che esso non prorompa con i suoi balzi improvvisi sul terreno della storia e delle realizzazioni rivoluzionarie.

Questa vecchia Italia, senatore D'Andrea, giacchè lei è intervenuto, questa vecchia Italia liberale e giolittiana è un'Italia che non da oggi e non per le esigenze di questo presunto ostruzionismo noi definiamo e abbiamo sempre definito un Italia senza democrazia.

Quando noi siamo stati cacciati dal fascismo all'estero, abbiamo continuato di là la lotta contro il fascismo, in collegamento con i compagni che combattevano in Italia, e ci siamo posti proprio questo problema. Vi erano per esempio i socialisti riformisti, degnissime persone soprattutto dal punto di vista morale, come Turati, Treves, Modigliani, i quali dicevano che bisognava restaurare la democrazia in Italia. L noi, che eravamo un gruppo di esuli, iscritti ancora al partito repubblicano ma già con l'accettazione di chiare esigenze di classe socialiste, dicevamo: altro che restaurare la democrazia in Italia, la democrazia in Italia non è mai esistita, bisogna in Italia instaurarla!

Questa era la nostra tesi e dirò che proprio su questo punto, particolarmente interessante, nel 1927 sorse una polemica tra noi

20 GIUGNO 1967

e Salvemini. Salvemini c. scrisse che questa nostra posizione, posizione che noi volevamo fosse nuova e rispondente alla realtà dell'antifascismo, era una posizione che poteva danneggiare la lotta contro il fascismo. Diceva Salvemini: se voi dite che in Italia non è mai esistita la democrazia, portate acqua al mulino di quegli stranieri i quali dicono che il popolo italiano è un popolo inferiore, un popolo che non merita la democrazia e che merita quindi il fascismo.

Io tengo in dovuto conto, naturalmente, la sincerità di Salvemini che è stato un mio illustre ed amato maestro, ma devo dire che questo suo intervento non tarpò affatto le ali alla nostra polemica e noi continuammo appunto nell'affermazione, anche in contrasto con la concentrazione antifascista di Parigi, che la lotta si faceva contro il fascismo non per restaurare la vecchia democrazia liberale giolittiana, ma per instaurare in Italia una democrazia nuova, completa e totale.

Questo avveniva nel 1927. Successe allora, a un certo momento, un fatto improvviso e che oggi può avere un certo sapore quasi, direi, di scandalo Io avevo sostenuto questa tesi sopra un giornaletto del Partito repubblicano in esilio, uno di quei piccoli fazzoletti da naso che stampano per solito gli esuli nelle loro tribolate giornate di esilio, nei loro tribolati anni, e qualche volta decenni, di esilio.

A L B A R E L L O . Come fanno adesso i greci!

S C H I A V E T T I . Avevo sostenuto questa tesi e a un certo punto mi vedo arrivare da Vienna una lettera di Saragat. Saragat era allora impiegato, se non sbaglio, presso una banca o presso un'azienda economica a Vienna. Saragat mi scrisse improvvisamente senza che io mi aspettassi davvero questo suo prezioso contributo, divenuto prezioso poi per quello che Saragat ha rappresentato in seguito e rappresenta oggi nel nostro Paese Mi vedo dunque arrivare una lettera di Saragat in cui mi dice: « Carissimo Schiavetti, congratulazioni per l'articolo "La democrazia italiana non è mai

esistita" comparso nell'ultimo numero. La democrazia in Italia non c'è stata mai » — affermava allora l'attuale Presidente della nostra Repubblica — « e ron è quindi il caso di parlare di restaurazione di ciò che non è mai esistito ».

Queste sono testuali parole di Saragat. La posizione che egli allora assunse in quella nostra polemica, la quale, come voi capite, aveva un valore non tanto storico quanto un valore politico e si inseriva nel tentativo che noi facevamo di portare l'antifascismo ad una revisione totale di tutti i valori politici del nostro Paese, ad una instaurazione totale della democrazia e della libertà, questa posizione, la tesi cioè che in Italia non sia mai esistita democrazia, tesi che è al fondo di questa nostra discussione sul progetto di legge attuale, fu ripetuta, direi quasi incautamente, da Parri, Presidente del Consiglio, quando inaugurò i lavori della Consulta nel 1945.

Parri si fece sfuggire, dico così data la natura pacifica e niente affatto provocatoria dell'uomo, questa affermazione, che in Italia la democrazia non era mai esistita. Apriti cielo! Croce (non parlo di Orlando che aveva tutti i titoli politici per farlo perchè era stato uno degli uomini più illustri del vecchio regime) insorse contro Parri, contro questa specie di rompiscatole, allora Presidente del Consiglio, che si permetteva di dire che in Italia non era mai esistita la democrazia. E l'affermazione di Parri ha tanto più valore in quanto Parri la faceva nel 1945, quando già da molti e molti anni era stata pubblicata la « Storia d'Italia » del Croce la quale arrivava naturalmente a delle conclusioni perfettamente opposte, mentre a Saragat è successo in un certo senso l'infortunio di aver fatto nel 1927 l'affermazione, contenuta nella lettera che egli mi inviò, quando appena un anno dopo, nel 1928, fu pubblicata la « Storia d'Italia » del Croce, quella « Storia d'Italia » che per tanti e tanti anni è stato il libro sacro di questa difesa generica della libertà e della democrazia, per cui veramente si doveva restaurare quello che a Croce sembrava un regime di libertà e di democrazia e che per noi repubblicani

20 GIUGNO 1967

non era affatto un regime di libertà e di democrazia.

L'organizzazione dello Stato monarchico, su cui abbiamo portato la nostra attenzione da tutti i punti di vista nella nostra lotta di carattere istituzionale, era, a nostro parere, antidemocratica. I problemi di politica estera erano trattati secondo i desideri e gli interventi della Corona; la politica militare era anche essa un suo privilegio. Si potevano concedere solo le apparenze di una discussione parlamentare ma nella sostanza la Corte e tutto il gruppo che faceva capo alla Corte, esponente degli interessi della classe dirigente italiana di allora, teneva la mano sopra la politica estera e sopra la politica militare.

Orbene, a qualcuno può sembrare strano che il regime monarchico prefascista non abbia sentito mai il bisogno di presentare una legge del genere di quella che presentò poi il fascismo nel 1931 e di quella che la Democrazia cristiana e la maggioranza di Governo oggi ha ripreso dal testo unico appunto del 1931. Qualcuno potrebbe pensare che questo è dipeso dal fatto che quella Italietta umbertina e di Vittorio Emanuele III non avesse bisogno di cose tanto straordinarie. Ma la realtà è che l'Italietta di quel tempo soddisfaceva le proprie esigenze reazionarie in un modo diverso. Non aveva bisogno di fare delle leggi speciali; non appena succedeva qualche cosa di grosso che metteva in pericolo la stabilità del regime o al centro o alla periferia, l'Italia di allora se la cavava con dei provvedimenti molto semplici: dichiarazione di stato d'assedio, il che voleva dire deferimento all'autorità militare dell'incarico di mantenere l'ordine. Era un modo molto spicciativo di regolare queste faccende. E io vorrei ricordare agli amici socialisti che una delle pagine più gloriose del movimento socialista in Italia — di quel Partito socialista dal quale noi ci siamo separati, lasciatemelo dire, con molta tristezza — è stata la lotta contro le cosiddette leggi eccezionali, contro quella tendenza a risolvere in termini di stato di assedio e di intervento dell'autorità militare i conflitti sociali che allora divampavano nel nostro Paese.

Quei conflitti socialisti non erano cosa da poco. La generazione di oggi legge, come di cose in un certo senso antiche, dei fasci siciliani, legge dei moti de! 1898 con lo stesso spirito con cui la mia generazione leggeva delle cose che riguardavano il Risorgimento italiano; ci sembravano cose lontanissime da noi, e può darsi che alle generazioni di oggi le vicende cui facevo cenno appaiano molto lontane. Viceversa non sono molto lontane, e in ogni caso devono essere ricordate perchè il regime fascista è stato una lugubre parentesi di venti anni fra quell'Italia e l'Italia di oggi, ma noi veniamo da quella Italia, veniamo da quella prima esperienza di stato unitario che l'Italia ha fatto sotto la monarchia dei Savoia Ouindi tutto ciò che riguarda i principi fondamentali che guidavano quella classe dirigente interessa, deve interessare anche le generazioni di oggi.

Sono stati ricordati i fasci siciliani del 1894, sono stati ricorda: i fatti di Milano del maggio 1898, fatti che noi citiamo superficialmente. Ma vorrei si ricordasse che nel 1898 si trattò dell'uccisione di più di cento cittadini milanesi, si trattò di un'ondata di ferocia autentica che investì anche delle organizzazioni religiose, che non si fermò nemmeno dinanzi ai conventi e agli istituti religiosi; fu veramente qualche cosa di turpe e di sanguinoso. E Umberto I, il cosiddetto «re buono», concluse l'opera mandando al generale Bava Beccaris, che aveva diretto la strage di Milano, quel famoso telegramma con cui si congratulava per l'opera che aveva compiuto, per l'uccisione di cento e più suoi sudditi. Mai una cosa simile sarebbe potuta venire in mente ad un uomo assennato: congratularsı con un generale non perche aveva vinto una guerra esterna, ma perchè aveva ucciso dei propri concittadini, dei lavoratori che erano insorti a difesa della libertà e soprattutto, a quel tempo, a difesa del pane! Questo telegramma è bene che sia ricordato da tutti coloro che si occupano di politica. Ed è di due anni dopo la risposta, una risposta non di carattere letterario, ma una risposta consistente in tre colpi di rivoltella che un operaio italiano emigrato in America diresse contro il petto di quel sovrano, facendo giustizia di quei

cento morti, di quei cento lavoratori uccisi a Milano.

Orbene, quando poi Gielitti, dopo il 1900, sembrò iniziare un'era nuova nella storia del nostro Paese e capì che delle concessioni dovevano essere fatte al costume politico e ai diritti della classe operaia, quando Giolitti iniziò quell'era nuova si deve dire che anche essa non fu affatto esente da impulsi di carattere reazionario. La storia del regime giolittiano è costellata di eccidi proletari che oggi la gente non ricorda, erano poveri contadini, per la maggior parte del Mezzogiorno, che cadevano sotto il piombo dei soldati e dei carabinieri, e anche il Governo di Giolitti ripetè in un certo senso l'errore fatto da Umberto I, decorando con una medaglia d'argento un brigadiere dei carabinieri che si era distinto nell'opera di repressione dei tumulti della plebe meridionale.

Io ricordo tutte queste cose per dirvi che è proprio in quel tempo, è proprio in quella Italia che va cercata la matrice ideale dello articolo 64 che voi avete proposto al Senato della Repubblica.

Naturalmente i provvedimenti eccezionali dell'Italia umbertina riguardavano (o si diceva che riguardassero) gli anarchici che erano allora la spauracchio della borghesia italiana. Poi, dagli anarchici si estendevano a tanti e tanti altri elementi politici.

Oggi è chiaro che questa vostra proposizione dell'articolo 64 riguarda il movimento operaio di classe e noi ci sentiamo in un certo senso onorati di essere un po' i bersagli di questa vostra proposta, noi del PSIUP e i compagni del Partito comunista. Ma una vecchia esperienza politica dovrebbe insegnare che con questi provvedimenti di carattere eccezionale si sa dove si comincia e non si sa dove si finisce, e si introduce nel corpo sociale e nei costumi politici una distorsione di mentalità, per cui certe volte questi provvedimenti possono avere delle conseguenze diverse da quelle che molti si aspettano.

È stato detto molto giustamente che uno dei probabili obiettivi di questo articolo 64 è il rispetto dell'articolo 4 del patto Atlantico che ha una dizione estremamente equivoca e sulla quale vorre: richiamare l'attenzione non soltanto dei colleghi della sinistra, ma anche dei colleghi dell'altra parte rispettosi della dignità e dell'autonomia del popolo italiano.

L'articolo 4 del patto Atlantico dice che le parti si consulteranno ogni volta che nella opinione di una di esse l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti siano minacciate. Che cosa vuol dire l'indipendenza politica? Io capisco benissimo l'integrità territoriale, ma che cosa significhi l'indipendenza politica del nostro Paese, che e affidata alla tutela dei nostri partners del patto Atlantico, io assolutamente non lo capisco o, a dire la verità, lo capisco anche troppo bene. Si vuole dunque mettere in canticie una disposizione legislativa che permetta a un certo punto di adempiere agli obblighi che ci sono imposti dall'osservanza del patto Atlantico. Guardate questi ritorni curiosi della storia! Nell'Italia umbertina e giolittiana esisteva un altro patto di questo genere, ed era il famoso patto della Triplice alleanza la quale però, nisi caste saltem caute, non faceva le cose così sfacciatamente. Si sa che la Triplice alleanza era un'alleanza sul terreno internazionale che aveva anche degli obiettivi di carattere interno e di conservazione dei privilegi della classe borghese di quel tempo in tutti i Paesi associati; ma nella Triplice alleanza non si parlava di questo. Ad ogni modo, l'Italia di allora si era inserita in quel patto internazionale con lo stesso spirito con cui l'Italia di De Gasperi, l'Italia del 1948, si è inserita nel patto Atlantico.

Il progetto governativo è inoltre un fatto estremamente grave anche perchè senza dubbio contrasta, all'articolo 64, con lo spirito che ha animato i nostri costituenti. Io ho avuto l'onore di partecipare all'Assemblea costituente. Non sono stato, come il mio amico e compagno Lussu, un uomo che ha lavorato in modo specifico alla compilazione della Costituzione, tuttavia ricordo benissimo che la maggioranza degli uomini della Costituente, forse perchè sentivano ancora la lezione degli avvenimenti del 1945, questa grande lezione che la Resistenza diede ai conservatori di tutti i generi, fu restia a proporre qualche cosa che assomi-

644a Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

20 GIUGNO 1967

gliasse all'articolo 64 proposto oggi dal Governo

Nella Commissione dei 75 — leggo nel pregevole volume: « La Costituzione della Repubblica italiana » compilata dal segretariato della Camera dei deputati — si volle deliberatamente escludere nella maniera più assoluta col silenzio del progetto di Costituzione sopra la facoltà di emettere decreti-legge la possibilità per il Governo di emanare norme aventi efficacia di leggi ordinarie.

Nell'Aula poi le cose andarono diversamente e l'onorevole Codacci. Pisanelli propose — e la proposta fu accolta dalla Commissione e dall'Assemblea — che si parlasse di decreti che avessero valore di legge ordinaria, escludendo, quindi, che con i decreti-legge potessero essere modificate le leggi costituzionali. È senza dubbio, a parer mio, che l'articolo 64 importi delle variazioni di carattere costituzionale per quel che riguarda i diritti e le libertà dei cittadini.

« Il Governo, in altri termini (come è riferito in quel volume) deve potere esercitare la funzione legislativa ordinaria, ma non quella costituente che non è mai neppure delegabile; si avrà così una maggiore garanzia, perchè se con decreti-legge si potè in passato modificare anche disposizioni su cui basavano i diritti fondamentali di libertà dei cittadini, in avvenire questo non sarà più possibile ». Questo è il risultato dei dibattiti alla Costituente su tale argomento.

Io mi sono intrattenuto su considerazioni di carattere prevalentemente politico e ho voluto richiamare l'attenzione dei colleghi senatori soprattutto sui rapporti che vi sono tra lo spirito che anima questo progetto di legge del Governo e il passato monarchico prefascista e fascista. Ma credo che, anche delle considerazioni di carattere giuridico, per quanto io non sia affatto un cultore di studi giuridici, possano essere state interpolate efficacemente da parte mia in questa discussione.

Prima di concludere vorrei fare due osservazioni di carattere, direi, finale. Alcuni dei colleghi di parte democristiana con i quali in questi giorni ho parlato (colleghi che bisogna inseguire nei corridoi o alla buvette perchè non si trovano in Aula) hanno obiettato, in conversazioni personali, che nella presunzione di uno scontro drammatico tra opposte forze politiche (uno scontro del genere di quello che potrebbe far prevedere, per esempio, l'articolo 4 del patto Atlantico) noi daremmo un'eccessiva importanza al disciplinamento formale di un conflitto, il cui esito effettivo uscirebbe dal quadro delle garanzie costituzionali per affidarsi soltanto alla forza reale delle parti in contrasto.

Senza contare che questa obiezione vale tanto per l'opposizione quanto per la maggioranza, noi riteniamo che certe disposizioni di legge (ad esempio l'obbligo di sottoporre preventivamente al Parlamento la proposta di dichiarazione dello stato di pericolo) valgano a rendere chiara nella coscienza dei cittadini la certezza del sopruso che si vuole operare contro di loro. Questo è un punto fondamentale. Quando in un Paese sorge il pericolo di un colpo di Stato, di una sopraffazione da parte del Potere esecutivo, tutti i cittadini hanno l'obbligo di prendere posizione nei confronti di questi tentativi reazionari. Ma se la coscienza dei cittadini non è armata, se non è ricca dei motivi ideali per cui un lavoratore, un contadino, un impiegato possano ad un certo punto preferire di giocare la propria vita piuttosto che subire un sopruso, se questi motivi ideali non sono presenti nella coscienza della maggior parte dei cittadini, un Paese subisce l'affronto delle minoranze reazionarie, subisce il colpo di Stato. È ripeto — un punto fondamentale. Noi dobbiamo assicurare ai cittadini italiani che nella nostra Costituzione, nella nostra legislazione sono affermati dei principi per cui ogni cittadino, nella triste eventualità, che noi deprechiamo, di un tentativo di colpo di Stato, ha il diritto di opporsi. È la ragione per cui inglesi, che appartengono ad un Paese che molti di voi esaltano, risolvevano la questione della nostra non resistenza alla prima irruzione del fascismo con un ragionamento di questo genere: se ciascun cittadino avesse fatto come

avete fatto voi che vi siete opposti al fascismo, il fascismo non sarebbe venuto. Bisognava che ogni cittadino si opponesse al fascismo nella sfera della propria attività e delle proprie responsabilità. Ma perchè questo avvenga bisogna che questo cittadino sia consapevole dei propri diritti e dei propri doveri verso la dignità e la libertà del proprio Paese. Bisogna che vi siano delle leggi per cui un cittadino identifichi immediatamente, dinanzi a un tentativo di sopruso da pante del Potere esecutivo, il torto che si vuol fare alla libertà e alla dignità del Paese e si comporti in conseguenza.

Ecco perchè noi diciamo che i nostri tentativi di modificare questo articolo 64 non sono di natura esclusivamente formale, ma sono di natura vorrei quasi dire pedagogica nei riguardi della massa dei cittadini italiani. Vogliamo fornire questi strumenti ideali per cui i cittadini italiani sappiano di essere un popolo consapevole e non una massa bruta che subisce le irruzioni delle minoranze reazionarie nella propria vita e nel proprio avvenire. E baldate che i dittatori sanno benissimo questo perchè ognuno di essi agisce su un fondo di psicologia bene individuabile. Non c'è nessun dittatore, nella storia delle dittature moderne, che non abbia cercato di legittimare, dinanzi al proprio popolo, l'instaurazione della ditta-

Cominciò Napoleone III, il piccolo, che pure aveva dietro di sè la gloria del grande Napoleone: cercò di legittimare la propria dittatura col plebiscito, perchè capì benissimo che bisognava offrire al popolo francese questa specie di alibi, l'esercizio di uno di quei diritti democratici a cui la Rivoluzione francese aveva abituato soprattutto il popolo di quella Nazione.

E Mussolini nel 1922 fece qualcosa dello stesso genere. Non fu un dittatore come avrebbero voluto certi disperati dello squadrismo fascista, andando all'assalto del Quirinale, magari per proclamare anzitempo una Repubblica italiana di carattere reazionario, ma fu un dittatore che volle farsi coonestare dal sovrano e andò a chiedere l'investitura di Vittorio Emanuele III. E

una delle ragioni fondamentali per cui noi rimproveriamo la monarchia italiana è il fatto che Vittorio Emanuele III gli abbia dato questa investitura con molto piacere, perchè sapeva che rispondeva agli interessi della propria corte e delle classi conservatrici italiane.

E nemmeno Hitler, il quale disponeva di una forza enorme di carattere militare, è andato all'assalto della Repubblica tedesca. Anche Hitler ha chiesto l'investitura di Hindemburg, per cui la maggioranza dei cittadini tedeschi potè dire: questo non è l'uomo violento che si fa ragione da sè e che ci opprime, ma è l'uomo che la fiducia di Hindemburg ha chiamato alla direzione dello Stato.

I dittatori sanno tutto questo, e perchè agiscono così? Ma è evidente: perchè appunto vogliono che i cittadini siano disorientati, che non avvertano l'insulto che è fatto loro, la prevaricazione che si esercita nei loro confronti. Da questo deriva la nostra preoccupazione che l'introduzione dell'articolo 64, contro il quale si muove — ed è un suo onore — tutta la sinistra del movimento operaio di classe, sia la più adatta in caso di emergenza a disorientare lo spirito pubblico e la coscienza dei cittadini: l'inizio di una serie di misure le cui conseguenze sarebbero tragiche e imprevedibili.

Vorrei fare un'altra considerazione di carattere finale. Alcuni ci dicono che, con la nostra resistenza a questo disegno di legge, noi rischiamo di lasciare le cose come prima, con la sopravvivenza formale della legge del 1931. Ora, onorevoli colleghi, noi diciamo francamente che, meglio di questa legge nuova che avrebbe il crisma del tutto formale della legalità repubblicana, noi preferiamo il silenzio della legge vecchia, che non può essere invocata facilmente, perchè i ricordi della Resistenza in Italia sono ancora troppo vivi, direi quasi nelle carni di tanti italiani. Non si può invocare una disposizione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, prettamente fascista, per coonestare, per esempio, un tentativo come quello di Tambroni o un tentativo d'altro genere di colpo di Stato. Non si può, perchè il gioco sarebbe troppo sco-

20 GIUGNO 1967

perto e tutti capirebbero che si fa appello ad un istituto fascista per seppellire la democrazia italiana. Quindi noi preferiamo che non si concluda nulla, in un certo senso: è un minor male, questo minor male tanto caro all'onorevole Nenni. Ma è un minor male effettivo, in questo caso, che si lascino le cose come stanno. Meglio nessuna legge che questa legge! (Interruzione del senatore Roda).

Vorrei concludere ricordando una delle mie letture giovanili, un passo di Machiavelli ricordato dal Cattaneo, da questo illustre difensore della libertà e delle autonomie del nostro Paese. Cattaneo ricorda — e, badate, quale differenza corre tra lo spirito di Cattaneo, di quest'uomo modernissimo, democratico e lo spirito di Machiavelli! — questa affermazione di Machiavelli! — questa affermazione di Machiavelli!

chiavelli: « Un popolo per conservare la libertà deve tenervi sopra le mani ».

Orbene, onorevoli colleghi, con questa legge e soprattutto con l'articolo 64 si cerca di allontanare le mani del popolo da quest'opera di difesa e di vigilanza della libertà repubblicana. (Vivi applausi dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito idella discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,45).

Dott. Alberto Alberti Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari